



Scheda informativa

Progetto di modifica di legge per migliorare l'esecuzione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone

Obiettivo del progetto di legge

Il progetto intende migliorare l'esecuzione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) identificando e combattendo gli effetti negativi della libera circolazione delle persone.

Necessità degli adeguamenti legislativi

Nell'attuazione dell'ALC sono state constatate disparità di trattamento e mancanza di chiarezza per quanto riguarda la concessione dell'aiuto sociale o l'estinzione del diritto di soggiorno in seguito alla cessazione dell'attività lucrativa.

Misure concrete previste dal progetto di modifica

1. Definire il momento in cui i cittadini dell'UE/AELS **perdono il loro diritto di soggiorno** in caso di cessazione involontaria dell'attività lucrativa in Svizzera (art. 61a LStr).
 - a) In caso di cessazione dell'attività **nei** primi dodici mesi di soggiorno in Svizzera, il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS perde il suo diritto di soggiorno sei mesi dopo la cessazione dell'attività lucrativa o alla scadenza del versamento delle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione. Durante tale periodo è escluso dall'aiuto sociale.
 - b) In caso di cessazione dell'attività **dopo i** primi dodici mesi di soggiorno in Svizzera, il titolare di un permesso di dimora UE/AELS continua a essere considerato lavoratore nei sei mesi che seguono la cessazione dell'attività lucrativa o nei sei mesi che seguono la scadenza del versamento delle indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione. Durante tale periodo non può essere escluso dall'aiuto sociale.
2. **Escludere dall'aiuto sociale** gli stranieri che soggiornano in Svizzera unicamente alla ricerca di un impiego e i membri della loro famiglia (art. 29a LEtr).
3. Creare una base legale che permetta **lo scambio di dati tra le autorità competenti per i versamenti delle prestazioni complementari e quelle competenti in materia di stranieri** in caso di prestazioni versate a cittadini stranieri che soggiornano in Svizzera senza esercitarvi un'attività lucrativa. (art. 97 cpv 3 lett. f e cpv. 4 LStr, art. 26^{bis} LPC).
 - a) In futuro, le autorità responsabili del versamento delle prestazioni complementari avranno l'**obbligo** di comunicare alle autorità competenti in materia di stranieri i versamenti delle prestazioni complementari annuali. Avranno pure la **possibilità** di annunciare le prestazioni complementari che si

limitano al rimborso delle spese per malattia e invalidità nei casi di una certa gravità.

b) D'altronde, soltanto gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno potranno ricevere prestazioni complementari.

Basi legali da adeguare

Legge federale sugli stranieri (LStr) e legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).

Una modifica dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP) è già entrata in vigore il 1° aprile 2015. Secondo tale modifica i cittadini dell'UE/AELS che presentano una domanda di permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS in Svizzera per la ricerca di un impiego devono disporre dei mezzi finanziari necessari al loro sostentamento (art. 18 cpv. 2 OLCP).

Procedura d'adozione del progetto:

Una prima consultazione si è svolta dal 2 luglio al 22 ottobre 2014. Hanno espresso un parere 26 Cantoni, 5 partiti e 26 cerchie e associazioni mantello interessate. Il progetto è stato parzialmente riveduto alla luce dei pareri pervenuti. Il 4 dicembre 2015 il Consiglio federale ha deciso in merito al seguito da dare al progetto stabilendo di integrarlo in un messaggio insieme alla modifica della LStr concernente l'attuazione dell'articolo 121a Cost. L'adozione del messaggio è prevista per fine marzo 2016.